



MIRANDOLA 27/04/2020

DISPOSIZIONE N. 7/2020

PROT.12212/8.5

OGGETTO: POSTEGGI ISOLATI DI TRAMUSCHIO E SAN MARTINO SPINO E MERCATO DEL MARTEDÌ DI SAN MARTINO SPINO: provvedimenti per garantire lo svolgimento dell'attività commerciale di vendita di soli prodotti alimentari nel rispetto dell'ordinanza del Sindaco n. 85 del 17/04/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 66 del 22/04/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Visto il D.lgs 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";

Vista la L.R. n.12 /99 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°1368/99 e successive modificazioni;

Verificato che:

- nella giornata del lunedì a San martino Spino in piazza Airone e nella giornata del martedì a Tramuschio in via Fila è stata prevista la deroga sperimentale al commercio itinerante su posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari;
- nella giornata del martedì a san Martino Spino, sempre in piazza Airone, si svolge un piccolo mercato settimanale;

Visto il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, approvato con atto consiliare n.162 del 15.11.2016, come modificato con delibera consiliare n.70 del 19/06/2017;

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Rilevato che, in osservanza alla prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, tutti i mercati sono stati completamente sospesi a partire dall'ultima settimana di marzo;

Visti da ultimo il D.P.C.M. del 10/04/2020, che all'art. 1, comma 1, lett. z), prevede quanto segue: "... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. ...";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22/04/2020, che al punto 1, lett. f), stabilisce quanto segue: "... Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi."

Vista l'ordinanza sindacale n. 85 del 17/04/2020 recante ad oggetto "Disposizioni in merito alla riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di prodotti alimentari", con la quale sono state disciplinate le modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della prevenzione del contagio e la riapertura del mercato settimanale del sabato dal giorno 18 aprile con la sola presenza dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari;

Tenuto conto che tale ordinanza prevede al punto 1 lett. c) "di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, l'eventuale successiva ripresa dell'attività dei



posteggi isolati per la vendita di prodotti alimentari nelle frazioni, a condizione che possa essere reperito un numero adeguato di transenne per consentirne l'allestimento."

Verificato che le associazioni frazionali di Tramuschio e San Martino Spino hanno messo a disposizione un numero di transenne sufficiente per garantire, per un solo posteggio, la recinzione completa dell'area antistante il posteggio stesso;

Ritenuto, pertanto, di poter consentire la ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche per la sola vendita di prodotti alimentari in un solo posteggio isolato nelle frazioni di San Martino Spino e Tramuschio nonché in un solo posteggio del mercato del martedì di San Martino Spino;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta da Franco Mazerti, responsabile del procedimento;

Visto l'art.107 del D.lgs267/2000;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in essa contenuto;

DISPONE

- 1) la ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche per la sola vendita di prodotti alimentari ne posteggio isolato istituito temporaneamente nella giornata del lunedì nella frazione di San Martino Spino, indicato come numero 1 (uno) e nella giornata del martedì nella frazione di Tramuschio, sempre indicato come numero 1 (uno), nonché in un solo posteggio del mercato del martedì di San Martino Spino (sempre il numero 1);**
- 2) la recinzione completa dell'area antistante il posteggio dovrà essere effettuata collocando sui segni appositamente tracciati al suolo le transenne messe a disposizione; come previsto dall'ordinanza sindacale n. 85/2020 tali transenne dovranno essere rese tra loro solidali, delimitando un'area antistante il posteggio da destinare alle operazioni di vendita della lunghezza del posteggio e di almeno 5 metri di profondità, dotata di due varchi opportunamente segnalati, uno d'ingresso e uno d'uscita;**
- 3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio.

La Responsabile del Servizio Interventi Economici
Dott.ssa Miranda Corradi

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.lgs. 82/2005)

La presente ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza alla Polizia Locale.

Il documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo 2009.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato agli atti del Comune di Mirandola secondo la normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005 e s.m.)